



COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 5 del 29/03/2017

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:30, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito con presidente Il Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	BALLINI GIORDANO	Presidente del Consiglio	SI
2	ANELLI ELISA	Consigliere	SI
3	AMATA SILVIO	Consigliere	SI
4	DOMENICI SERGIO	Consigliere	SI
5	AVERSA MAURIZIO	Consigliere	SI
6	BERTILACCHI GIOVANNI	Consigliere	NO
7	CINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
8	CHIESI MANUEL	Consigliere	SI
9	ANSALDI MARCO	Consigliere	SI
10	FLOSI GIANLUCA PASQUALE	Consigliere	SI
11	DEL SARTO MAURO	Consigliere	NO

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa Il Segretario Generale Dr. Alberto Cappello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Vista la propria deliberazione n. 29 del 05.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale IUC e la successiva deliberazione n. 14 del 30.07.2015 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento TARI;

Riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche al vigente regolamento IUC segnatamente con riferimento al regolamento TARI in particolare all'art. 24;

Richiamato il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, il quale dispone che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi degli enti locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'art. 5 comma 11 Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 convertito in legge n. 19 del 27.02.2017 che abroga il comma 454 dell'art. 1 della legge 11.12.2016 n. 232 e differisce al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2017;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare sul Regolamento in data 25.03.2017 relativo rispettivamente a TARI;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

D E L I B E R A

1. Sostituire, il testo dell'art. 24 del regolamento TARI con il seguente:

Art. 24

Riduzioni per il riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione "Kd" per la specifica categoria.
3. La formula da applicare è la seguente:
Mq. Superficie totale *Kd= produzione annua presunta di rifiuti
(Rifiuti avviati al riciclo) / (produzione annua presunta di rifiuti)*100 = % Rifiuti avviati al riciclo (% rifiuti riciclati su produzione annua presunta di rifiuti). La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile
Da %	A %	
-	20,00	Nessuna riduzione
20,01	40,00	10%
40,01	60,00	20%
Oltre 60%		30%

4. La riduzione deve essere chiesta annualmente dalle utenze non domestiche interessate, compilando l'apposito modulo, predisposto dal Comune e deve essere presentata a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo allegando la documentazione richiesta.
 5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere al predetto soggetto copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
 5. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi avvisi di pagamento della TARI.
 6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà eccedere il limite complessivo del fondo stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente regolamento. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
 7. Le domande di riduzione presentate ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 entro il 31 gennaio 2017, riferite alla produzione 2016, sono esaminate alla luce delle disposizioni recate dal presente articolo.
 8. Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano con efficacia dal 1 gennaio 2017.
-
2. Dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
 3. Dare diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

*** **

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione;

Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 T.U. Decr.leg.vo n.267/2000;

Il Sindaco illustra l'argomento e legge la proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n.8, nessuno contrario, essendo n.9 i Consiglieri presenti dei quali n.8 votanti e n.1 astenuto (Flosi),

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione;

Di seguito, data l'urgenza,

Con voti favorevoli n.8, nessuno contrario, essendo n.9 i Consiglieri presenti dei quali n.8 votanti e n.1 astenuto (Flosi),

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma T.U. Decr.leg.vo n.267/2000.

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI.

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addi : 24/03/2017

Il Responsabile dell' Area
F.to Dott.ssa Tiziana Ciattini

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addi : 24/03/2017

Il Responsabile dell' Area Economico -
Finanziaria
F.to Dott.ssa Tiziana Ciattini

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Giordano Ballini

Il Segretario Generale
F.to Dr. Alberto Cappello

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il
~~3 APR. 2017~~ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile servizi amministrativi
F.to Roberta Martinelli

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il
29/03/2017.

Il Responsabile servizi amministrativi
F.to Roberta Martinelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Villa Basilica 03/04/2017

Il Responsabile servizi amministrativi
Roberta Martinelli

